





I contribuenti stanno ricevendo comunicazioni su liquidazioni periodiche IV trimestre 2023

Il fisco toppa per troppa fretta

Lettere su anomalie Iva. Che dimenticano l'acconto pagato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

a fretta di recuperare somme gioca un brutto scherzo alle Entrate. L'agenzia, infatti, riscontra e comunica la presenza di una anomalia sui versamenti Iva rilevabili dalle liquidazioni periodiche del quarto trimestre ma, in realtà, i versamenti sono corretti poiché non si tiene conto dell'acconto versato a dicembre e soltanto dei versamenti effettuati in data anteriore alla scadenza fissata.

I contribuenti, in questi giorni, stanno ricevendo alcu-

ne lettere di compliance dall'Agenzia delle entrate aventi a oggetto talune anomalie riscontrate nei versamenti del tributo, in relazione a quanto emerso dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) relativamente al quarto trimestre del 2023.

Preliminarmente, si ricorda che ai sensi dell'art. 21-bis del dl 78/2010, a decorrere dal 2017, i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni Iva periodiche effettuate, indipendentemente dal fatto che l'imposta sia liquidata

su base mensile, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del dpr 100/98, o su base trimestrale, sia per opzione, ai sensi dell'art. 7 del dpr 542/1999, sia in base a specifiche disposizioni, ai sensi della lett. e), comma 1 dell'art. 73 e del comma 4 dell'art. 74 del dpr 633/1972 (decreto Iva).

La comunicazione (più nota come "Lipe") deve essere presentata, a decorrere dal primo trimestre 2018, utilizzando il modello approvato con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate (n. 62214/2018) che si compone del frontespizio e di un unico

quadro (quadro "VP").

Si ricorda, inoltre, visto che gli avvisi inviati ai contribuenti riguardano proprio l'ultimo trimestre, che la comunicazione in commento, e appunto relativa al quarto trimestre, può essere effettuata all'interno della dichiarazione Iva annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio successivo a tale trimestre; la presentazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre, nell'ambito della dichiarazione Iva annuale, avviene compilando il quadro "VP" del modello, che ha contenuto identi-

co all'omonimo quadro della comunicazione periodica.

Fatta questa ampia premessa, alcuni contribuenti stanno ricevendo una comunicazione, a cura della direzione centrale servizi fiscali dell'Agenzia delle entrate, con la quale si informa il destinatario di aver "riscontrato una possibile anomalia nel versamento dell'Iva dovuta in base alla comunicazione dei dati delle li-quidazioni periodiche IVA re-lativa al IV trimestre 2023" e si comunica altresì che "in particolare, a fronte di un'impo-sta complessivamente dovuta pari a euro (...) (come indicata nei righi VP13 col. 2 e VP14 col. 1), per il medesimo perio-do risultano effettuati versamenti con il modello F24 per € (...)"; il valore dell'imposta complessivamente dovuta risulta, naturalmente, superiore a quella versata con riferimento al medesimo periodo.

In calce alla comunicazione, che invita il contribuente a verificare e a regolarizzare avvalendosi dell'istituto del ravvedimento, di cui all'art. 13 del dlgs 472/1997, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta, si fa presente l'identificativo della comunicazione periodica Iva e si evidenzia, nel caso di specie, che i versamenti eseguiti (quindi considerati) sono quelli effettuati fino al 4/03/2024.

Posto che, per esempio, se l'Iva indicata con la comunicazione del quarto trimestre e dovuta per il detto periodo è pari a euro 1.000 e il contri-buente ha versato un acconto, determinato con il metodo storico, pari a euro 900, il saldo Iva dovuto e da versare è pari a euro 100 e non l'intera somma, come richiesta, pari a 1.000, quello che stupisce ancora di più è il fatto che l'agenzia indica in calce di aver tenuto conto dei versamenti fino a una certa data (nel caso pratico il 4/03/2024), non tenendo ulteriormente conto che il saldo, sempre pari a 100 e non a 1.000, doveva essere versato il 18/03/2024.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

ItaliaOggi

Il settimanale dedicato alle imprese e ai professionisti

Notizie e approfondimenti su:

- fisco
- lavoro
- previdenza
- contabilità
- diritto societario
 - agevolazioni
 - professioni
 - giustizia
 - ambiente
 - condominio
 - privacy
 - innovazione
- intelligenza artificiale

e molto altro...

DA LUNEDÌ, IN EDICOLA PER TUTTA LA SETTIMANA

Da domenica in digitale solo per gli abbonati

Sul contributo unificato il "più o meno" non incide

Il "più o meno" non incide sulla quantificazione del contributo unificato da pagare per la causa civile. Se nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio l'avvocato chiede la condanna della controparte al pagamento di un importo determinato, non conta che la richiesta sia accompagnata dalla formula «o della somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia», come spesso avviene: costituisce soltanto una clausola di salaguardia, mentre è all'importo indicato nell'atto che bisogna fare riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e dunque calcolare il contributo unificato dovuto in base all'articolo 13 del dpr 30/05/2002, n. 115, il testo unico sulle spese di giustizia. Se la formula sia o no una clausola di stile è una valutazione istituzionale che spetterò noi al giudica e non zione istituzionale che spetterà poi al giudice e non compete al cancelliere ai fini fiscali. È quanto emerge da un provvedimento pubblicato l'11 marzo dal ministero della Giustizia. La direzione generale affari interni risponde a un quesito posto dal tribunale di Avellino. A creare incertezza fra gli avvocati sarebbe l'ordinanza 11213/22 della Cassazione: secondo alcuni la clausola di salvaguardia inserita nell'atto renderebbe il giudizio sempre di valore indeterminabile e dunque in caso di richieste superiori a 52 mila non si applicherebbe il maggio contributo unificato previsto dal Tusg per le cause con scaglione di valore superiore. A fare chiarezza, tuttavia, è stata l'ordinanza 35302/22: spetta al giudice stabilire se la formula contenuta dell'atto sia solo una clausola di stile o invece manifesti una ragionevole incertezza della parte sull'importo da liquidare e serva dunque a consentire al magistrato di procedere senza essere vincolato dalla somma indicata nelle conclusioni. Non c'è dubbio che la clausola di salvaguardia debba comunque essere analizzata quando c'è da determinare la competenza per valore del giudice adito, altra attività che spetta all'autorità giudiziaria e non alla cancelleria; la quale tuttavia deve intervenire chiedendo l'integrazione del contributo unificato quando l'importo che risulta dalla dichiarazione di valore della causa resa dell'avvocato è in contrasto o inferiore a quanto indicato nelle conclusioni dell'atto.

Dario Ferrara